



2025/1528

31.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1528 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2025

che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) Il 29 ottobre 2020 la società Tigernuts traders, S.L. («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di autorizzazione per l'immissione sul mercato dell'Unione dell'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce) quale nuovo alimento. La domanda riguardava l'uso dell'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce) come tale (per cucinare o come condimento) e come ingrediente in diverse categorie di alimenti destinati alla popolazione in generale.
- (4) L'8 novembre 2022 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione dell'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce) quale nuovo alimento.
- (5) Il 30 ottobre 2024 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce) quale nuovo alimento ⁽³⁾, in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (6) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che l'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce) è sicuro per la popolazione in generale alle condizioni d'uso proposte. Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che l'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce), alle condizioni d'uso proposte, soddisfa le condizioni per l'immissione sul mercato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) È opportuno che l'inserimento dell'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce) quale nuovo alimento nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti contenga le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (8) L'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce) dovrebbe essere inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal. 2024;22:e9102.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce) è autorizzato a essere immesso sul mercato dell'Unione.

L'olio di *Cyperus esculentus* (zigolo dolce) è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
« Olio di <i>Cyperus esculentus</i> (zigolo dolce) »	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di <i>Cyperus esculentus</i> (zigolo dolce)».		
	Olio di <i>Cyperus esculentus</i> (zigolo dolce) come tale				
	Prodotti a base di pasta	30 ml/100 g			
	Pane e panini	30 ml/100 g			
	Snack diversi dalle patatine (cracker)	30 ml/100 g			
	Condimenti per insalata	50 ml/100 g			
	Grassi quali definiti nell'allegato VII, appendice II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	80 ml/100 g			
	Prodotti da forno fini	30 ml/100 g			
	Prodotti lattiero-caseari(*)	60 ml/100 g			
	(*)	Ove utilizzato in prodotti lattiero-caseari, l'olio di <i>Cyperus esculentus</i> (zigolo dolce) non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.			

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Olio di <i>Cyperus esculentus</i> (zigolo dolce)	<p>Descrizione Il nuovo alimento è ottenuto dalla pastorizzazione del tubero di <i>Cyperus esculentus</i> L. (zigolo dolce), seguita da un processo di pressatura a freddo.</p> <p>Composizione in acidi grassi Acido palmitico: 12-15 % Acido stearico: 5-8 % Acido oleico: 65-69 % Acido linoleico: 9-12 %</p> <p>Caratteristiche Acidità: ≤ 2 % Indice di perossidi: ≤ 20 meq/kg Indice di saponificazione: ≤ 189 mg KOH/g p-anisidina: < 1</p> <p>Metalli pesanti Piombo: ≤ 0,1 mg/kg Cadmio: ≤ 0,1 mg/kg</p> <p>Micotossine Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2): < 4 µg/kg Aflatossina B1: < 1 µg/kg Ocratossina A: < 3 µg/kg</p> <p>Criteri microbiologici Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 10³ CFU/g Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 10² CFU/g Coliformi: ≤ 10 CFU/g <i>Salmonella</i>: non rilevata in 25 g <i>Listeria monocytogenes</i>: non rilevata in 25 g Enterobatteriacee: < 10² CFU /g CFU: unità formanti colonie»</p>